

Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



notiziario web a cura dell'Agorà - anno 2020 ottobre –

A cura Prof. Manola Branchinelli

Si prega di non rispondere a questa mail in quanto inviata a tutti gli iscritti in modalità contestuale e attraverso modalità hosting dedicata al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti correlati, semplicemente cliccando sui link presenti)

(.per altre news vai a www.agorascuola.org –

per l'archivio normativo vai a

www.agorascuola.it

Ha preso il via la Procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23/04/2020, come modificato dal D.D. n. 783 del 8 luglio 2020

(N.B. : **non si tratta** della semplice procedura abilitante D.D. 497 del 21/04/2020 per i docenti già **di ruolo** che sta per essere emanata...) [UMBRIA](#) - [LAZIO](#) - [TOSCANA](#)

Procedura straordinaria solo abilitante

Indetta con DD n. 497 del 21 aprile, è una procedura selettiva con 60 domande a risposta chiusa aperta anche ai docenti di ruolo.

E' stata indetta per tutte le classi di concorso (tranne quelle ad esaurimento o non più vigenti) e non è legata ad un numero specifico di posti. Il superamento della prova infatti non è finalizzato all'immissione in ruolo, ma al conseguimento dell'abilitazione.

Per tale procedura non è ancora stata fissata una data di svolgimento.

Probabilmente bisognerà attendere l'esito della prova del concorso straordinario per il ruolo, dato che i docenti che non dovessero superarla potranno partecipare anche alla procedura straordinaria solo a fini abilitanti, se hanno presentato la relativa domanda

Pensioni 2020

La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio per il personale della scuola sarà probabilmente fissata ..tra il 10 ed il 20 di dicembre...

Le domande di dimissioni si presentano su Istanze on Line.

La domanda di pensione va presentata anche all'INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;

presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

In vista del termine di presentazione delle istanze per l'anno 2021, riteniamo di fare cosa gradita riportando – altresì - di seguito due tabelle per l'identificazione dei requisiti necessari per l'accesso alla pensione dei prossimi anni, con riferimento all'età anagrafica o al servizio prestato. In tal modo gli interessati potranno formulare una prima ipotesi per l'accesso al pensionamento, **ovviamente salvo modifiche – in itinere - della normativa ancora in discussione ed evoluzione e del destino di quota 100.**

Pensioni	di	vecchiaia		(uomini/donne)	
		anni	mesi	d'ufficio	a domanda
				entro 31 agosto.	entro 31 dicembre
					*con almeno 20 anni anzianità
2021	67				
2022	67		2		
2023	67		5		

Pensione	anticipata		entro 31 dicembre	
	uomini	donne	uomini	donne
	anni	anni	mesi	mesi
2021	43	42	3	5
2022	43	42	5	5
2023	43	42	8	8

[Scopri quanto prenderai di pensione. Su PMI.it è possibile effettuare, in maniera gratuita, la simulazione del calcolo relativo all'assegno della tua pensione. Il tool online è facile e semplice da usare](#)

Quota 100

I requisiti: 62 anni e 38 di contributi

L'articolo 14 del citato DL 4/2019 introduce dal 2019 la possibilità di andare in pensione con il mix di **62 anni di età e 38 anni di contributi** in aggiunta ai canali di pensionamento tradizionali previsti dalla Legge Fornero (cioè [pensione anticipata](#) e [pensione di vecchiaia](#)). Secondo le stime del Governo nei prossimi anni con questa combinazione potrebbero lasciare il posto di lavoro **300mila lavoratori**, in particolare uomini del settore statale. La misura ha però carattere sperimentale: vale per chi matura i suddetti requisiti di **62 anni e 38 di contributi** entro il 31 dicembre 2021.

Chi ha raggiunto i requisiti entro il 31.12.2021 acquisisce il diritto a pensionarsi anche successivamente al 31.12.2021 **crystallizzando**, cioè, il diritto a pensione.

Da ricordare: Il requisito anagrafico di 62 anni **non** viene adeguato alla [speranza di vita](#) che scatterà il 1° gennaio 2021.

Non [è prevista alcuna penalità sulle regole di calcolo dell'assegno](#). Pertanto chi ha 18 anni di contributi al 1995 continuerà a vedersi l'assegno calcolato con [il sistema retributivo](#) sino al 2021.

In vista del rinnovo 2022 delle graduatorie docenti e 2021 graduatorie ATA sarà necessario porre la massima attenzione sulle offerte formative e sui punteggi eventualmente spettanti a seguito di frequenza di tali attività.

..vediamo di seguitoe orientiamo per tempo le scelte



The banner features the I.P.S.E.F. logo on the left, followed by the text 'DIVENTA INSEGNANTE CON NOI' in a red box. To the right, 'MASTER DI I LIVELLO E CORSI DI PERFEZIONAMENTO' is written in a dark red box, and 'CERTIFICAZIONI LIM / INGLESE B2' is in a yellow box. On the far right, '24 CFU' is displayed in a white box next to the I.P.S.E.F. logo.

Per i **24 CFU** presso l'Università telematica Giustino Fortunato di Benevento tutta **l'informazione necessaria presso Agorà**

Corsi in convenzione con Università telematica Giustino Fortunato Benevento (utili per l'aggiornamento del punteggio per le graduatorie 2022)- Inviare domanda originale o in copia ad Agorà, iscrizioni anche presso AGORA'.. quota all'Università

Corso di Perfezionamento CLIL

Corso annuale di Perfezionamento in “Metodologia CLIL e didattica dell'insegnamento” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 111**

Master Universitario annuale di II livello

Master Universitario annuale di II Livello in “I processi strategici e gli strumenti operativi per la Dirigenza Scolastica” - II ed. (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 115**

Master Universitari annuali di I livello

Master Universitario annuale di I Livello in “Competenze, innovazioni e metodologie didattiche per la scuola moderna” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 100**

Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell'insegnante curricolare e di sostegno” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 101**

Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'insegnamento curricolare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)” VI Ed (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 102**

Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” V Ed (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 103**

Master Universitario annuale di I Livello in “Coordinatore Pedagogico di nidi e servizi per l'infanzia” VII Edizione (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 112**

Master Universitario annuale di I Livello in “EDUCATORE MUSICALE PROFESSIONALE: Esperto in didattica musicale per la scuola primaria e secondaria di primo grado” VIII Edizione (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 113**

Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri - Didattica dell'Italiano L2” V Edizione (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 114**

Corso di Perfezionamento Universitario Biennale

Corso di Perfezionamento Universitario Biennale in “Le nuove prospettive educative per la formazione e l'insegnamento: strategie e tecniche” 2020/2021 – 2021/2022 (3000 ore – 120 CFU) - **Corso 117**

Corsi annuali di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale

[Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Competenze, innovazioni e metodologie didattiche per la scuola moderna”](#) (1500 ore - 60 CFU) - **Corso 104**

[Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell'insegnante curricolare e di sostegno”](#) (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 105**

[Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Le Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione \(TIC\) nella scuola”](#) VIII Ed. (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 106**

[Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per i Disturbi Specifici di Apprendimento \(DSA\)”](#) VIII Ed. (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 107**

[Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per l'insegnamento curricolare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali \(BES\)”](#) VIII Ed. (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 108**

[Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Valutazione nel Sistema Scolastico”](#) V Ed. (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 109**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale 500 ore

[Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Nuove prospettive per la formazione e l'insegnamento”](#) (500 ore – 20 CFU) - **Corso 118**

Corso LIM

[Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Lavagna interattiva Multimediale \(LIM\) e le nuove tecnologie per l'insegnamento”](#) XI Ed. (200 ore – 8 CFU) - **Corso 111**

Sia il Master che i Corsi di Perfezionamento saranno erogati in modalità on-line e l'unico momento in presenza sarà per l'esame finale.

I master hanno un costo di €600,00, i Corsi di Perfezionamento annuali da 1500 ore di €500,00, il Corso LIM €300,00.

Vi ricordo che il Master è un titolo post laurea e pertanto possono accedervi coloro che sono in possesso di laurea anche triennale, i Corsi sono invece post-diploma.

Per il solo Master di II liv. è necessario essere in possesso di laurea specialistica o comunque vecchio ordinamento.

(In base agli ultimi decreti di aggiornamento i Master e i Corsi sono stati valutati punti 1, il corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL punti 3 e il Corso LIM punti 0,5).

..ultimi giorni per l'iscrizione..

Dichiarazione dei servizi “on line”

Termine presentazione dichiarazione dei servizi “on line”: non previsto

A differenza di quella cartacea che riserva quadri ai servizi con gli EE.LL. ed i privati a fini pensionistici, serve per la ricostruzione di carriera (ovvero per l'aumento della retribuzione).

Riferimenti normativi:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 145

Nota prot. AOODGRUF n. 17030 del 1 settembre 2017 emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ciascun **docente** potrà inoltrare l'elenco dei **servizi utili ai fini della ricostruzione**, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali (infanzia comunale paritaria..o presso l'Università.)

Potrà anche inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31 dicembre.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo la Scuola provvederà alla verifica dei medesimi presso le altre istituzioni scolastiche o presso le Amministrazioni citate ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione, se si tratta della scuola di titolarità

Agorà scuola

È **A neo immessi in ruolo** -per l'inserimento “on line” di tale dichiarazione e per la ricostruzione di carriera.

Necessitano:

- credenziali sistema POLIS (istanze on line – username e password)
- elenco dettagliato dei servizi prestati nella scuola statale con nomina del MIUR (USP e Scuole). (In alternativa potrà essere utilizzata la dichiarazione dei servizi cartacea eventualmente già presentata a scuola)
- Per gli ATA sono **esclusi** i servizi prestati alle dipendenze dei comuni e delle scuole paritarie.

Coloro che hanno servizi nel **comunale, nel privato o maternità** devono prendere appuntamento per esaminare la propria posizione a livello pensionistico ed operare i necessari riscatti e/o ricongiunzioni.

Per appuntamento: **in orario pomeridiano** dalle 16 alle 18



DPCM 24/10/2020 X EMERGENZA COVID

DPCM 24/10/2020 - scuola = punto s)

Per le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche del primo ciclo l'attività didattica resta in presenza. Per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado la soglia minima di erogazione dell'attività in didattica digitale integrata è incrementata, secondo le nuove disposizioni, ad almeno il 75%, anche qualora le ordinanze regionali rechino un limite inferiore.

“la DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria”.

Se le classi però svolgono attività in presenza, “il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali”.

Scheda illustrativa CISL Cosenza



Emergenza Covid - DPCM 26 Ottobre

valido dal 26 ottobre al 24 novembre 2020



BAR, RISTORANTI, GELATERIE E PASTICCERIE



- Le attività dei servizi sono consentite dalle 5 alle 18
- La ristorazione degli alberghi e in altre strutture ricettive (relativamente ai propri clienti) è consentita senza limiti di orario
- Non sono consentite più di 4 persone a tavolo, salvo che non siano tutte conviventi
- Rimangono consentite le consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e l'asporto fino alle ore 24
- Rimangono aperti gli esercizi di somministrazione delle aree di servizio e rifornimento carburante di autostrade, ospedali e aeroporti, sempre con obbligo di far rispettare la distanza interpersonale di 1 metro
- Sono consentite le attività di mensa o catering che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro

SPOSTAMENTI



È fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi pubblici o privati se non per motivi di lavoro, studio, salute o necessità

SCUOLA



- L'attività didattica di materna, dei servizi educativi per l'infanzia, elementari e medie continuerà a svolgersi in presenza
- Le scuole superiori adatteranno la didattica a distanza per il 75% in tutto il territorio nazionale. È possibile modulare orari di entrata e uscita degli alunni

PALESTRE E PISCINE



- Sospende le attività di palestre, piscine, centri benessere e termali, ad eccezione di quelle che rientrano nei livelli essenziali di assistenza. Restano aperti centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
- Le attività sportive di base e le attività motorie presso circoli pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento

CINEMA E TEATRI



Sospesi tutti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazi, anche all'aperto

LOCALI PUBBLICI



Obbligo per tutti i locali aperti al pubblico e per gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

DISCOTECHES



Rimangono sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati al chiuso all'aperto, anche in caso di celebrazioni civili e religiose

SALE GIOCHI



Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

STRADE E PIAZZE



Può essere disposta la chiusura al pubblico di centri urbani a rischio assembramento dopo le 21, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso degli esercizi commerciali legittimamente aperti e delle abitazioni private

FIERE E CONGRESSI



- Sono vietate le sagre, le fiere ed eventi analoghi
- Rimangono consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale ed internazionale, previa la adozione di Protocolli validati dal Cts e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare le distanze interpersonali di almeno 1 metro
- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza. Modalità fortemente raccomandata anche per le riunioni private

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



- Le pubbliche amministrazioni dispongono di una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo di quello sanitario e socio sanitario. Si raccomanda la differenziazione dell'orario di ingresso anche per il per i lavoratori privati
- È previsto il sostegno al lavoro agile con una percentuale stabilita dall'art. 263 del DL n.34/2020 (DL Rilancio) che stabilisce la possibilità di utilizzo per almeno il 50% del personale impiegato nelle attività che possano essere svolte in tale modalità
- Le pubbliche amministrazioni assicurano, anche attraverso l'adozione di protocolli specifici, il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute, al fine di garantire la progressiva riapertura degli uffici e il rientro in sicurezza dei dipendenti
- Nelle aree di accesso delle PA e in quelle del Servizio sanitario debbono essere messe a disposizione degli addetti e degli utenti soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani

PARCHI E DIVERTIMENTI



- Sospende le attività dei parchi tematici e di divertimento
- Consentito l'accesso di bambini e ragazzi nei luoghi destinati alle attività ludiche, ricreative ed educative anche non formali, al chiuso e all'aperto, con ausilio di operatori cui affidarli in custodia con l'obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia

CONCORSI PUBBLICI E PRIVATI



- Sospende le procedure concorsuali pubbliche e private, ad eccezione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o telematicamente. Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile
- Sono esenti dalla sospensione le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Cts

SI RACCOMANDA SEMPRE L' USO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL' INTERNO DI ABITAZIONI PRIVATE IN PRESENZA DI PERSONE NON CONVIVENTI



La Cisl è al tuo fianco in ogni territorio e in ogni posto di lavoro



CONCORSI PUBBLICI E PRIVATI



- Sospende le procedure concorsuali pubbliche e private, ad eccezione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o telematicamente. Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile
- Sono esenti dalla sospensione le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Cts

COMPETIZIONI SPORTIVE



- Sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine o disciplina, svolti in luoghi pubblici e privati
- Consentiti gli eventi e le competizioni sportive degli atleti agonisti di sport individuali o di squadra, riconosciuti dal Coni e dal Cip, all'interno di impianti utilizzati a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive
- È vietato lo svolgimento di sport da contatto, fatte salve le competizioni riconosciute di interesse nazionale
- Sospende le attività sportive dilettantistiche di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relativa agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludicoamatoriale

I contenuti del presente volantino sono elaborati sul testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (SCUOLA)

concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, in base all'articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, siglato il giorno 24/10/2020 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione in sede di negoziazione integrativa nazionale i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L., GILDA-UNAMS e ANIEF rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca"

PREMESSO: che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018 sono stati fissati i principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della Sezione Scuola (artt. 7 e 22); che l'articolo 2, comma 3, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che

"In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle **modalità a distanza**, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione,

potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono svolgersi nelle **modalità del lavoro agile** anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio";

che l'articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che "3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto Istruzione e ricerca.

fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", e tenuto conto di ogni eventuale proroga dello stato di emergenza; che l'articolo 32, comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che: "al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, **per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile** di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 **tranne**

nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica”;

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione...

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)– tel. 0744 282589

- Modello 730 – IMU
- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU - Successioni
- Locazioni - Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Certificazioni ISEU per universitari
- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali



(n. d. R.: posti COVID sino al termine delle lezioni 8 giugno 2021)



che l'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede la possibilità di **“attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni,** non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. **In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile.** A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi”;

che la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 388 del 17 marzo 2020 ha dato prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza (DAD) nonché una prima definizione della DAD quale “modalità” dell'attività didattica che, in sintesi, in quanto tale, prevede la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un'interazione tra docenti e alunni che consente di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta e si realizza, a titolo esemplificativo, attraverso: il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali; l'impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente; l'interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali. La modalità di DaD da privilegiare è la **“classe virtuale”**;

che il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n.39 ha previsto l'adozione del Piano scolastico per la Didattica Digitale integrata nel PTOF di ogni istituzione scolastica;

che il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020 n. 89 ha introdotto le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, fornendo indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la

didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza nonché, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti;

che in base alle succitate Linee guida, ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato



Agorà- Direttore Prof. Favilla Alberto
Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del
22/12/1997
Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo
Scuola

Helvetia Assicurazioni Agenzia di Terni – Strada San Martino, 104 – 0744 404283

- **Responsabilità civile** - come da polizza - :
 - copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale docente e ATA durante l'esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali
- **Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno** - come da polizza - :
 - a scuola;
 - durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;

N .B.: la denuncia di eventuali sinistri va presentata dall'iscritto all'Agorà che è titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell'interessato e del conseguente diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.



**sconto 30 %
sulla polizza
auto**

Helvetia
Assicurazioni
Agenzia di Terni

Strada San Martino, 104
0744 404283



che le attività sincrone comportano l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti: lezioni in diretta; lo svolgimento di elaborati digitali, la risposta a test con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante;

che le attività asincrone, sono caratterizzate dall'assenza di interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti: l'approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante; la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante; esercitazioni, produzione di relazioni in forma scritta/multimediale;

che le disposizioni di cui al presente accordo non derogano da quanto previsto dai CCNL e dalla normativa vigente in materia di prestazioni lavorative e adempimenti connessi del personale docente;

che dalla presente contrattazione non può derivare in alcun modo un onere finanziario aggiuntivo o ulteriore per lo Stato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, e dall'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162;

LE PARTI CONCORDANO

di stipulare il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza;

Articolo 1

Casi in cui si può ricorrere alla DDI e durata del CCNI

1. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l'attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell'attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all'istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado ovvero, nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida per la Didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, in merito alla particolare casistica degli alunni con disabilità al fine di garantirne la frequenza scolastica in presenza e con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali.

2. La DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e dell'autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

3. La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o



isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI da casa laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, comma 1, CCNL 2016/18.



Articolo 2

Quote orarie settimanali minime di lezione 1. Qualora intervengano sospensioni dell'attività didattica in presenza, a causa dell'emergenza sanitaria in atto e si faccia ricorso alla DDI, il personale docente sarà tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all'esercizio del profilo professionale di cui al CCNL vigente e assicurerà le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39. 2.

Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell'apposito Piano scolastico, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.

Articolo 3

Ripartizione dell'orario di lavoro del docente 1. Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il docente assicura le prestazioni previste ai sensi dell'articolo 2 in modalità sincrona al gruppo classe o, nel rispetto dell'esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe. 2. Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti. 3. Restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018.

Articolo 4

Riservatezza e privacy 1. Nell'esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell'art.4 della L.300/1970 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L'istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie. 2. Ai fini del presente articolo si intende integralmente richiamato il documento congiunto MIGarante privacy "Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali", pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione. Articolo 5 Rilevazione delle presenze 1. Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.

Articolo 6

Salute e sicurezza 1. La prestazione di lavoro in modalità DDI è svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008.

Articolo 7

Formazione 1. Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente sulla DDI, in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto. 2. Nell'ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è assicurato uno specifico modulo concernente l'uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI.

Articolo 8

Diritti sindacali 1. Ai docenti in DDI sono garantiti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro come richiamato dall'articolo 23 del CCNL 2016/2018,

[Scarica il testo del Contratto](#)



Il concetto di fragilità va individuato ***“in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”***

Ecco la procedura per chiedere la condizione di fragilità

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico **di essere sottoposto a visita** attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.

4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.

5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, *“esprimerà il **giudizio di idoneità** fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”*

(Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.

6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

Modulo per la richiesta

La problematica può essere sintetizzata attraverso tre modalità operative:

a) Idoneità;

b) Idoneità con prescrizioni

c) Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Nel caso **c)** Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio le soluzioni proposte sono due

1. assenza per malattia
2. utilizzazione in altra mansione [la domanda deve essere prodotta, senza indugio, appena ricevuto l'esito della inidoneità temporanea]

L'utilizzazione va richiesta esplicitamente dal lavoratore, altrimenti dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia.

[Nota MIUR 1585 dl 11/09/2020](#)

Protocollo d'intesa per la sicurezza da rischio COVID

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata introdotta la “**sorveglianza sanitaria eccezionale**” (art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77). a richiesta del lavoratore interessato.

Essa riguarda i “*lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità*”.

Il concetto di **fragilità** va dunque individuato nelle condizioni dello **stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti** (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio (dal rapporto dell'ISS “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia” del 21.08.2020)

La **sorveglianza sanitaria eccezionale** è assicurata dal datore di lavoro a richiesta del lavoratore interessato.

Il datore di lavoro deve informare di tale opportunità tutto il personale; questi poi (docente o ATA), in ragione del proprio stato di salute, può chiedere al proprio Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita medica (ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/08) per accertare la propria condizione di “lavoratore fragile”.

Con la visita medica il medico competente deve accertare se il lavoratore è effettivamente “fragile” e può lavorare o meno in presenza.

Qualora venisse accertato che le condizioni del lavoratore sono effettivamente a rischio più elevato per eventuale contagio da COVID-19, il **medico competente**, con apposita certificazione medica, **indica al datore di lavoro le misure o le limitazioni** temporanee da adottare a tutela della salute del lavoratore fragile.

Queste possono prevedere: l'utilizzo di ulteriori dispositivi di sicurezza (ad es mascherine FFP2); l'assegnazione ad altra postazione; **l'effettuazione del lavoro in modalità agile o a distanza**.

Se nessuna delle prescrizioni ipotizzate è attuabile il lavoratore potrà essere riconosciuto temporaneamente inidoneo, fino alla data indicata dal medico competente e comunque almeno sino alla fine del periodo di emergenza.

Va evidenziato che, ai sensi dell'art.83 c.3 della L.77/2020, “*l'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro*”.

Il D.L. 104/2020 (art. 32 c. 4) ha escluso la possibilità che il personale della scuola, diversamente da tutti gli altri lavoratori pubblici, possa essere utilizzato in modalità agile per tutto l'a.s. 2020/21.

Nonostante ciò il D.L. 83/2020 ha prorogato alla data del 15 ottobre 2020 l'efficacia di alcune misure in precedenza adottate, in particolare la proroga delle disposizioni relative al “lavoro in modalità agile” per “*i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità*” (art. 90 del D.L. 34/2020 convertito in L.77/2020).

L'utilizzo in modalità agile del lavoratore fragile, pertanto, **resta un diritto del lavoratore** esplicitamente previsto dalle norme “*Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Questo diritto è riconosciuto sulla base delle valutazioni dei medici competenti, “...a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”. (Art. 90 L. 77/2020).

<https://www.altroconsumo.it/salute/dal-medico/speciali/tempi-isolamento-quarantena>

I tempi della quarantena

Quando parliamo di contatti stretti asintomatici, ci riferiamo, come dicevamo, a **persone a tutti gli effetti sane, che devono però stare in quarantena** per:

- 14 giorni dall'ultimo contatto col soggetto positivo, senza dover necessariamente fare alcun tampone alla fine (sempre che non siano comparsi nel mentre i sintomi o che l'autorità sanitaria non decida di prescriverlo);
- oppure 10 giorni dall'ultimo contatto col soggetto positivo al termine dei quali bisogna fare un tampone (possono quindi interrompere la quarantena dopo 10 giorni solo se il risultato è negativo). Va da sé che se il tampone risulta positivo anche il contatto stretto asintomatico diventa un contagiato e quindi dovrà seguire l'isolamento descritto in precedenza dal momento in cui si ha l'esito del tampone.

-

- *Quando un figlio convivente e minore di 14 anni si ritrova in quarantena per casi di positività a scuola, uno dei due genitori può fruire del lavoro agile. Qualora non fosse possibile usufruire del lavoro agile, si può fruire del congedo straordinario. La misura è prevista fino al 31 dicembre. È prevista la sostituzione del personale che fruisce del lavoro agile o del congedo. Retribuzione 50 %*

- *Viene eliminato il licenziamento in tronco, in caso di lockdown, per i **supplenti Covid**. Il personale potrà svolgere il lavoro in modalità agile. Restano alcuni dubbi in particolare per i collaboratori scolastici le cui mansioni non permettono il lavoro in modalità agile.*

- *“Al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica”.*

- *Fino al 15 ottobre le **assenze dal servizio dei lavoratori fragili** sono equiparate alla malattia, con ricovero ospedaliero, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il*

paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.

- *Dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 è previsto che i lavoratori fragili, se non inibiti completamente dal servizio, possano svolgere diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.*
- Un riepilogo delle disposizioni previste dal DECRETO AGOSTO e dal recente DPCM del 13 ottobre che riguardano il personale della scuola e come dovranno essere considerate alcune assenze dal lavoro per tale personale.
- nella [scheda UIL pubblicata da Orizzonte scuola](#)
- È in [Gazzetta Ufficiale il DPCM](#) 13 OTTOBRE 2020
- All'art. 21 ter, Lavoro agile per genitori con figli con disabilità, viene riconosciuto, ai soli **dipendenti privati** che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 la possibilità di lavorare in modalità agile.
- All'art. 26, Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena, per i **lavoratori** così detti "**fragili**" che posseggano una certificazione o derivante da legge 104/92 o da certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante **da immunodepressione o patologie oncologiche o terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero**. In questo caso viene fatto divieto di monetizzare le ferie non fruita a causa di assenze dal servizio di cui al presente articolo e questo non è computabile ai fini del periodo di comporta. Tali lavoratori, fino al 31 dicembre 2020, svolgeranno l'attività lavorativa in modalità agile. Per quanto concerne i lavoratori della scuola che rientrano nelle suddette casistiche, viene stanziata una spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.
- DSGA - si dispone che dalla data della presa di servizio dei vincitori del concorso, sono revocate le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento degli incarichi di DSGA agli assistenti amministrativi. **Restano, invece, confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle scuole, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.**

GPS IN BREVE.....

- non si può lasciare una supplenza breve per una COVID (anche prima del 31/12);

– non si può lasciare una supplenza breve per altra su posto **disponibile dopo il 31/12** per il quale il DS assegna la supplenza direttamente **fino al termine delle lezioni (9 giugno)**

Resta, invece la possibilità, **prima del 31/12**, di lasciare la supplenza breve **e in questo caso anche quella COVID** per altra supplenza assegnata **almeno al 30/6** (da GAE/GPS o GI).

E' indispensabile fare attenzione alla supplenza breve che si va ad accettare...



re sempre esperienza!

Non si possono imporre ferie d'ufficio se è possibile attivare il lavoro agile,

L'ARAN condivide una interessante ordinanza del Tribunale del Lavoro di Grosseto, la numero 203 del 2020, che interviene sulla questione del lavoro agile, e ferie d'ufficio. Il caso in questione interessa l'ambito privatistico, ma in realtà il quadro normativo incide anche nella P.A e in parte interessa anche la scuola. Pensiamo ad esempio alla questione del lavoro agile, che oggi esiste sostanzialmente per una parte del personale scolastico. 23.04.2020) od alla problematica delle ferie.

Il fatto

Con ricorso ex art. 700 c.p.c un dipendente con contratto a tempo indeterminato lamentava che il datore di lavoro aveva illegittimamente rifiutato di adibirlo al lavoro cd. agile nonostante tutti i colleghi del suo reparto lo fossero già stati. Evidenziava che, nell'attuale periodo di crisi sanitaria connessa ai noti problemi della diffusione del Covid19, avrebbe avuto diritto ad essere preferito nell'assegnazione alla modalità di lavoro agile in ragione della previsione di cui all'art. 39, co. 2, D.l. 18/2020 in quanto portatore di patologia da cui era derivato il riconoscimento di un'invalidità civile con riduzione della sua capacità lavorativa. L'azienda invece si era limitata a prospettargli il ricorso alle ferie "anticipate".

Va rispettato il diritto alle ferie del lavoratore

“Non è contestato, e del resto risulta documentalmente, che il ricorrente si trovi in situazione di ridotta capacità lavorativa e abbia dunque titolo di priorità. che, non solo non trova fondamento normativo alcuno, ma si profila, già in astratto, contrario al principio generale per cui le ferie (maturate) servono a compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo, consentendo al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali, e pertanto maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. In quanto tale, il godimento delle (id est, il diritto alle) ferie non può essere subordinato nella sua esistenza e ricorrenza annuale alle esigenze aziendali se non nei limiti di cui all'art. 2109, co. 2, cod.civ. e nel rispetto delle previsioni dei singoli contratti collettivi, avuto riguardo ai principi costituzionali affidati all'art. 36 della carta. 6.5

Deve quindi concludersi che, nello specifico contesto come sopra riassunto, il rifiuto di ammettere il ricorrente al lavoro agile e la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate si profila illegittimo”.

Come si individua il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

l'ARAN: “Al riguardo si fa presente che, per l'individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, occorre fare riferimento al CCNQ del 10 luglio 1996, il quale, al punto V, lett. b) precisa che gli RLS devono essere designati dai componenti della RSU al loro interno e tale designazione dovrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nel caso di mancata ratifica da parte dell'assemblea, si procederà a una nuova designazione, sempre all'interno della RSU. Pertanto, i dipendenti che scelgano di candidarsi alla carica di componente della RSU dovrebbero essere messi a conoscenza del fatto che, qualora eletti, potrebbero essere chiamati a ricoprire anche la carica di RLS. Diverso è il caso in cui nella amministrazione o unità lavorativa vi sia compresenza di RSU e RSA (per il solo personale dirigenziale). In tale ipotesi, la successiva lett. d) del citato punto V prevede che l'individuazione degli RLS dovrà avvenire per tramite di una elezione con liste separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto, nella quale l'elettorato passivo sarà riservato solo ai componenti della RSU e delle RSA. In merito si osserva che la scelta contrattuale trae origine dal disposto dell'art. 18, comma 3, della Legge 626/1994 (il cui contenuto, identico, è oggi rinvenibile nell'articolo 47, comma 4 del D. Lgs. 81/2008), il quale prevede che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda”, che nel caso di specie è la RSU o, qualora siano state nominate RSA della dirigenza, RSU e RSA”.

Il calcolo del riscatto della laurea

laurea/)

(da: <https://www.universita.it/calcolo-riscatto-laurea/>)

è individuato dall'**INPS**, tenendo conto della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda, il periodo da riscattare, l'età e il sesso del richiedente.

Per cominciare, devi sapere che esistono tre percorsi differenti per richiedere il riscatto di laurea:

- [il riscatto ordinario](#);
- [il riscatto dedicato a chi è inoccupato](#);
- [e il riscatto agevolato](#).

La *conditio sine qua non* per richiedere il [riscatto degli anni di studio](#) è quella di aver conseguito **un diploma di laurea o un titolo equiparato**.

Nello specifico, sono riscattabili:

- diplomi universitari relativi ai corsi di durata tra i 2 e i 3 anni;
- diplomi di laurea relativi ai corsi di durata tra i 4 e i 6 anni;
- diplomi di specializzazione ottenuti dopo un corso di durata minima di due anni e successivamente al conseguimento della laurea;
- dottorati di ricerca;
- titoli accademici del 3+2 ovvero i titoli ottenuti dopo un corso triennale e uno biennale propedeutico;
- titoli universitari ottenuti all'estero se riconosciuti in Italia.

Ricorda: **sono riscattabili solamente gli anni di durata legale del corso.** (se per conseguire una laurea di durata quinquennale, avrai impiegato 15 anni, la riscattabilità si potrà riferire ai soli cinque anni iniziali, corrispondenti appunto alla durata legale)

Il riscatto di laurea ordinario

Chi intenda fare richiesta di riscatto, non deve avere versamenti contributivi durante i periodi che vuole riscattare e, successivamente al titolo, deve aver versato **almeno un contributo obbligatorio** (servizio prestat)

Se i periodi da riscattare sono **anteriori al 1° Gennaio 1996** il calcolo del riscatto della laurea è quantificato da particolari tabelle che tengono conto dell'età, il sesso, la posizione assicurativa e retributiva e la durata dei periodi da riscattare : **riserva matematica**.

Se si tratta del riscatto di anni di laurea **posteriori al 1° Gennaio 1996** il calcolo è determinato sulla base dell'**aliquota contributiva**.

Con il metodo contributivo, viene applicata un'aliquota pari al 33-34% dell'imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane (ovvero anni 1) precedenti alla domanda, moltiplicata per il numero degli anni di cui si chiede il riscatto.

Esempio.

Si ipotizzi che Antonio abbia ricevuto una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi pari a 33.250 euro e che abbia presentato domanda nel fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Volendo riscattare 3 anni di laurea il calcolo da fare è:

- $33.250 \text{ euro} \times 33\% = 10.972,5 \text{ euro}$
- $10.972,5 \text{ euro} \times 3 \text{ (anni da riscattare)} = 32.917,5 \text{ euro}$ (costo totale del riscatto di 3 anni di laurea).

Il riscatto di laurea ordinario è **fiscalmente deducibile dall'IRPEF** in una fascia che va dal 23% al 43%.

L'ammontare determinato può essere pagato in un'unica soluzione o fino a 120 rate mensili (dieci anni) senza interessi.

Naturalmente, i due sistemi di calcolo sono applicati insieme se il periodo considerato è a cavallo della data sopraindicata.

Il [riscatto degli anni di laurea](#) può essere richiesto anche da chi non ha ancora un lavoro e non ha versamenti contributivi.

In questo caso, il contributo da versare all'INPS è pari al 33% del minimale di reddito imponibile per artigiani e commercianti (pari a 15.878 euro nel 2019).

A titolo di esempio, un **neolaureato** che intenda effettuare il riscatto della laurea nel 2019 pagherà il 33% di 15.878 euro, quindi **5.239,74 euro per ogni anno di riscatto**.

Potrebbe essere una soluzione conveniente per coloro che hanno appena conseguito una [laurea di primo livello](#) o una [laurea magistrale](#) e ancora non hanno trovato un [lavoro](#).

Il contributo versato per il riscatto della laurea è **fiscalmente deducibile** dall'interessato o detraibile dall'imposta dovuta dalle persone di cui egli risulti fiscalmente a carico (ad esempio i genitori), nella misura del 19% dell'importo stesso (secondo la normativa fiscale in vigore nel 2019).

La legge 247/07 consente di riscattare la laurea con oneri particolarmente ridotti per i giovani laureati che non hanno iniziato l'attività lavorativa. L'onere in tal caso si determina convenzionalmente moltiplicando il minimale vigente nella gestione commercianti per l'[aliquota di computo](#) stabilita per i lavoratori dipendenti (33%) per il numero di anni da riscattare. Se cinque sono gli anni da riscattare l'onere sarà di circa 26mila euro. La predetta cifra si può portare in detrazione fiscalmente dal reddito del/i genitore/i che ha il figlio a carico in misura pari al 19% dell'importo stesso. Ovviamente data l'esiguità del versamento non ci può aspettare un incremento importante della misura della pensione date le regole di calcolo del [sistema contributivo](#); il vantaggio del meccanismo **va visto più nel senso di incrementare l'anzianità contributiva** che potrebbe consentire alla figlia in futuro di accedere alla [pensione di vecchiaia](#) (20 anni di versamenti) oppure di conseguire la [pensione anticipata](#) (41 anni e 10 mesi di contributi) ad un'età inferiore a quella di vecchiaia.

Il decreto legge 04/2019 inserisce un'ulteriore opportunità per chi intende riscattare gli anni di studio.

Si tratta del [riscatto di laurea agevolato](#).

Possono accedere al riscatto di laurea agevolato tutti coloro che hanno conseguito un diploma di laurea o un titolo equiparato.

Inizialmente la nuova misura era stata riservata a chi avesse meno di 45 anni ma, con il nuovo testo di legge, è stata estesa questa possibilità anche agli over 45.

È importante notare che sono riscattabili solo gli anni di durata legale del corso effettivamente sostenuti **a partire dal 1996**.

Chi intenda usufruire del riscatto di laurea agevolato, non deve avere versamenti contributivi durante i periodi di corso che si intenda riscattare.

Il costo, a differenza del riscatto di laurea ordinario, non sarà proporzionale all'ultimo reddito imponibile, ma sarà pari al 33% del minimale di reddito della gestione artigiani e commercianti.

Esattamente quanto avviene quindi per il riscatto di laurea degli inoccupati, per il 2019 il costo è di circa 5.420 euro per ogni anno di riscatto.

Il riscatto di laurea agevolato è **detraibile dall'IRPEF del richiedente al 50%**.

Retribuzione fino al 30 giugno o fino al 31 agosto?

Le ore eccedenti possono essere retribuite fino al 30 giugno o fino al 31 agosto in base alla tipologia di cattedra e alla sua presenza nell'organico come cattedra con più di 18 ore.

Se la cattedra, supponiamo di 20 ore, è così costituita in organico, al docente spetta la retribuzione fino al 31 agosto, come chiarisce la nota ministeriale n.487 del 10 aprile 2020 avente come oggetto le “*Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21*”, dove, nel paragrafo “*Disposizioni comuni per la scuola secondaria*”, si stabilisce quanto segue:

*“[...] Ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali. **Per garantire l'unitarietà dell'insegnamento di una disciplina all'interno della stessa sezione, possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore. In tal caso il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l'intero anno scolastico [...]**”*

Le ore in più rispetto alle 18, dunque, devono essere retribuite per l'intero anno scolastico, quindi, fino al 31 agosto.

Diverso è il caso delle ore eccedenti assegnate successivamente al docente dal Dirigente scolastico. In questo caso il docente lavorerà con più di 18 ore settimanali, ma queste ore aggiuntive non rientrano nella composizione della sua cattedra in organico e la loro retribuzione sarà fino al 30 giugno, come chiarisce la nota del MEF n. 32509/2016, dove si sottolinea che i contratti per l'attribuzione di ore eccedenti rispetto all'orario obbligatorio di insegnamento, devono essere stipulati con decorrenza dall'inizio effettivo delle attività didattiche, o dell'effettivo inizio della prestazione, e termine alla data del 30 giugno (termine attività didattica), ad eccezione dei contratti correlati a cattedre riguardanti ore eccedenti “istituzionali” in quanto legate a particolari costituzione di cattedre presenti nell'organico, il cui pagamento spetta fino al 31 agosto

Conclusioni

Nel caso della nostra lettrice la cattedra che le è stata assegnata è una cattedra “istituzionale” di 20 ore e come tale le spetta la retribuzione delle ore eccedenti per l'intero anno scolastico, quindi fino al 31 agosto





Occhiali da vista? Occhiali da sole?

Da **ANTONELLI OTTICA:**

□ a **Terni** – Via Filippo Turati, 22/O (0744 275023)

□ a **Narni Scalo** – Via della Libertà, 60 (0744 733841);

□ ad **Amelia** – Via delle Rimembranze, 22 (0744 983644)

Sconto del **40 %** sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);

RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE

A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

Tamerici House

PRENOTA AL N. 392 8142706

tamericihouse@gmail.com

3 camere family (suite) 2+2, strutturate con spazi autonomi fra zona letto matrimoniale e zona soggiorno/ letti singoli - in totale 12 posti letto

IDEALE PER FAMIGLIE CON FIGLI O PER UNA COMITIVA DI AMICI.

Al giorno euro 299,00 (euro 24,91 x 12) + spese pulizia

1camera (4 posti) euro 111, 00 al giorno..

1 camera (2 posti) euro 68,50 al giorno

A richiesta: vasca /doccia idromassaggio per coppia, tapis roulant, cyclette



Sconto 10% iscritti Agorà

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all' esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.



Cognome _____

Nome _____

Firma _____

Tesserina valida sino al 31 dicembre 2020 _compreso

Agorà scuola 2020